



Sonia Tullia Barbaro

Repertorio n.1707

Raccolta n.977

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

dell'associazione non riconosciuta
"FRANCESCO CILEA" con sede in Palmi

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile

27 aprile 2022

In Palmi via Bruno Buozzi n. 10, nel mio ufficio secondario, alle ore diciotto e minuti trenta.

Innanzi a me Dott.ssa SONIA TULLIA BARBARO, Notaio in Gioia Tauro, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Palmi

si sono costituiti:

SANTORO GIUSEPPE, nato a Reggio di Calabria il 2 giugno 1964, residente in Palmi via Cilea n. 4, c.f. SNT GPP 64H02 H224X il quale interviene nel presente atto in proprio ed in qualità di Presidente dell'Associazione non riconosciuta **"FRANCESCO CILEA"** con sede in Palmi via Battaglia snc c/o Casa della Cultura "Leonida Repaci", avente codice fiscale 91002560802, P.IVA 03209390800, PEC associazionecilea@pec.it, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

Intervengono inoltre i signori:

- BARONE VINCENZO, nato a Palmi il dì 11 novembre 1941 residente in Palmi via Giotto n.15, c.f. BRN VCN 41S11 G288H;

- LA CAPRIA CELESTINA, nata a Palmi il 15 giugno 1961, residente in Palmi via Bruno Buozzi n.81, c.f. LCP CST 61H55 G288B;

- LA CAPRIA GABRIELLA, nata a Messina il 15 aprile 1965, residente in Palmi via Bari n.20, c.f. LCP GRL 65D55 F158E;

- PETEA CRISTINA, nata a Taurianova il dì 11 febbraio 1978, residente in Gioia Tauro via Toscanini n.11, c.f. PTE CST 78B51 L063P;

- RICCIARDI DIEGO, nato a Seminara il 7 settembre 1963, residente in Palmi via Poeta n.101, c.f. RCC DGI 63P07 I600Z;

- SANTORO MARIA TERESA, nata a Reggio di Calabria il 15 ottobre 1965, residente in Palmi via Concorato n. 7, c.f. SNT MTR 65R55 H224V.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certa.

SANTORO GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dell'associazione predetta.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 23 (ventitré) dello statuto dell'associazione il costituito SANTORO GIUSEPPE, nella qualità, il quale verifica, accerta e dichiara quanto segue:

A) l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 (undici) dello statuto in questo luogo, in questo giorno e per quest'ora, mediante avviso pubblicato sul bollettino dell'Associazione e consegnato a mano ai soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche dello statuto dell'Associazione in Associazione di promozione sociale e conseguente approvazione del nuovo Statuto redatto ai sensi del disposto del D.Lgs. 117/2017;

2) nomina dei componenti degli organi sociali;

3) individuazione dei soci volontari e dei componenti il Consiglio Direttivo;

B) sono presenti tutti gli associati che risultano iscritti nel libro soci in regola con il pagamento dei contributi associativi ed aventi diritto di voto e precisamente:

- SANTORO GIUSEPPE, BARONE VINCENZO, LA CAPRIA CELESTINA, LA CAPRIA GABRIELLA, PETEA CRISTINA, RICCIARDI DIEGO, SANTORO MARIA TERESA;

C) sono presenti tutti i membri del Consiglio direttivo e precisamente: SANTORO GIUSEPPE, RICCIARDI DIEGO, LA CAPRIA CELESTINA;

D) non esiste organo di controllo;

E) tutti gli associati intervenuti sono legittimati a partecipare all'assemblea ed hanno diritto di voto e si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui il Presidente ha dato lettura e sulla cui trattazione nessuno si oppone.

Ciò verificato, il Presidente, verificata altresì l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 16 (sedici) dello statuto sociale ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopraindicato di cui inizia la

TRATTAZIONE

Il Presidente fa presente all'assemblea che il Consiglio direttivo propone l'adozione per l'associazione della forma di Ente del Terzo Settore e precisamente di Associazione di promozione sociale non riconosciuta; a tal fine è stato elaborato dal Consiglio direttivo un nuovo statuto dell'associa-

zione, modificato secondo le vigenti norme di legge relative al "Codice del Terzo Settore" e di cui tutti i soci sono a conoscenza avendone ricevuto preventivamente una copia in visione.

Il Presidente procede quindi ad una lettura analitica della bozza di statuto.

Passando alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente rende noto all'assemblea che le dimensioni dell'Associazione non richiedono la nomina di un revisore ai sensi di legge.

Il Presidente informa l'assemblea circa la necessità di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, detto anche "Consiglio Direttivo", composto da tre membri che dureranno in carica per quattro anni; a tal fine propone:

- di confermare quali componenti del consiglio i signori SANTORO GIUSEPPE, RICCIARDI DIEGO e LA CAPRIA CELESTINA, tutti soprageneralizzati;
- di nominare Presidente SANTORO GIUSEPPE e vice presidente RICCIARDI DIEGO.

Il Presidente rende noto all'assemblea che i signori SANTORO GIUSEPPE, BARONE VINCENZO, RICCIARDI DIEGO e LA CAPRIA CELESTINA hanno dato la loro disponibilità ad assumere la qualifica di "soci volontari", obbligandosi a svolgere la propria attività a favore dell'associazione di promozione sociale senza corrispettivo alcuno e con le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto; pertanto saranno iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente, finita la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, invita l'assemblea a discutere e deliberare.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti gli aventi diritto, come accerta il Presidente e come io Notaio constato,

DELIBERA

1) di assumere la forma giuridica di associazione di promozione sociale con la denominazione "ASSOCIAZIONE FRANCESCO CILEA APS";

2) di approvare il nuovo testo di statuto sociale, conforme alle vigenti norme di legge, statuto composto da numero 25 (venticinque) articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** quale parte integrante e sostanziale;

3) di affidare l'amministrazione della associazione ad un consiglio di amministrazione, chiamato anche "Consiglio Direttivo", composto da 3 (tre) membri che dura in carica per quattro anni;

di nominare quali componenti i soci:

- SANTORO GIUSEPPE, RICCIARDI DIEGO e LA CAPRIA CELESTINA;

4) di nominare Presidente il Dott. SANTORO GIUSEPPE e Vice Presidente il Dott. RICCIARDI DIEGO;

5) di prendere atto che:

- i signori SANTORO GIUSEPPE, BARONE VINCENZO, LA CAPRIA CELESTINA, LA CAPRIA GABRIELLA, PETEA CRISTINA, RICCIARDI DIEGO e SANTORO MARIA TERESA hanno la qualifica di "soci fondatori";

- i signori SANTORO GIUSEPPE, BARONE VINCENZO, LA CAPRIA CELESTINA e RICCIARDI DIEGO acquistano la qualifica di "soci volontari" e pertanto saranno iscritti nell'apposito registro;

6) di dare mandato al Consiglio Direttivo e per esso al Presidente SANTORO GIUSEPPE di porre in essere tutto quanto necessario per la esecuzione delle presenti deliberazioni e di apportare al presente statuto tutte le modifiche, aggiunte e/o soppressioni che dovessero essere richieste dagli organi competenti in sede di iscrizione dell'Associazione nell'apposito Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

SANTORO GIUSEPPE, RICCIARDI DIEGO e LA CAPRIA CELESTINA, nominati nella sopra indicate cariche sociali, dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c e nelle condizioni di conflitto di interessi di cui all'art. 2475 ter c.c.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore diciannove e minuti venti.

Il presente verbale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, trattandosi di verbale contenente modifiche statutarie finalizzate ad adeguare lo statuto dell'associazione alle norme vigenti in tema di Enti del Terzo Settore.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte a mano da me Notaio su tre fogli per otto pagine intere e per la nona pagina fin qui, ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai costituiti che lo approvano.

L'atto viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti trenta.

F.to: Giuseppe Santoro
F.to: Barone Vincenzo
F.to: Celestina La Capria
F.to: Gabriella La Capria
F.to: Cristina Petea
F.to: Diego Ricciardi
F.to: Maria Teresa Santoro
F.to: Sonia Tullia Barbaro, notaio L.S.

Allegato "A" alla Raccolta n. 977

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"FRANCESCO CILEA APS"

STATUTO

Articolo 1) Costituzione.

Il presente statuto regola ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche ed integrazioni l'associazione di promozione sociale senza finalità di lucro, già costituita in data 18 febbraio 1992 con atto a rogito del notaio Concetta Maria Costa di Palmi repertorio n. 2323 con la forma di Associazione non riconosciuta e la denominazione "ASSOCIAZIONE FRANCESCO CILEA".

L'Associazione ha la forma giuridica di Associazione di promozione sociale non riconosciuta e assumerà la denominazione "Associazione Francesco Cileale APS" a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede in Palmi attualmente in Via Battaglia snc c/o Casa della Cultura "Leonida Repaci".

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

Articolo 3) Attività. L'associazione non persegue scopo di lucro. L'attività dell'Associazione sarà rivolta all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione o diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 c.1 lett. i) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS).

In particolare, l'attività sarà rivolta a rendere possibile la realizzazione di spettacoli di teatro, musica, danza e cinema, sia sotto forma di festival che di rassegne, rivolti al pubblico, organizzati anche da terzi, al fine di promuovere la conoscenza di queste forme artistiche ed elevare così il livello culturale dei fruitori.

Le attività sociali potranno, pertanto, essere rivolte:

- all'organizzazione - in via diretta o con la collaborazione e/o il sostegno di altre Associazioni e/o Enti pubblici - di stagioni teatrali, concertistiche, di balletto, corsi e concorsi di musica teatro e danza, rassegne cinematografiche e conve-

gni di approfondimento nonchè ogni altra attività rivolta alla diffusione della cultura artistica a Palmi ed in tutte le località che dichiareranno la loro disponibilità ad ospitarle;

- alla fornitura di ogni tipo di attività di sostegno per la buona riuscita di stagioni e/o eventi teatrali, concertistici, di balletto, corsi e concorsi di musica teatro e danza, rassegne cinematografiche e convegni di approfondimento nonchè ogni altra attività rivolta alla diffusione della cultura artistica a Palmi ed in tutte le località che dichiareranno la loro disponibilità ad ospitarle, organizzate da altri organismi.

Particolare attenzione sarà infine rivolta al coinvolgimento dei giovani, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e con tutte le organizzazioni pubbliche e private operanti sul territorio che dimostrino disponibilità al dialogo e condividano le finalità della nostra Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare e realizzare ulteriori forme di attività al fine di raggiungere al meglio lo scopo sociale nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 4) Durata La durata dell'Associazione è illimitata.

I SOCI

Articolo 5) Tipologia e adesione.

All'Associazione possono aderire persone fisiche - di qualunque nazionalità - di ambo i sessi, senza alcuna limitazione, purché non condannati con sentenza definitiva a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Non possono assumere la qualifica di socio coloro che non condividano le finalità dell'associazione e non si impegnino a collaborare concretamente alla realizzazione delle finalità che l'associazione persegue.

Possono inoltre essere associati anche altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, aventi finalità ed esercenti attività similari a quelle della presente associazione ed il cui Statuto sia conforme alla normativa di legge sugli enti del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

I soci si distinguono in:

- **soci fondatori**, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, dichiarando la propria disponibilità ad operare per il raggiungimento degli scopi sociali;

- **soci permanenti**, che condividendo gli scopi

dell'Associazione, sono stati invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare e sostenere, con ogni modalità, le attività programmate, senza, però, alcun vincolo operativo. Partecipano regolarmente alle attività sociali e sono considerati soci fino a rinuncia, esclusione o decesso;

- **soci ordinari**, che, interessati alle attività dell'Associazione soprattutto come fruitori, abbiano seguito le norme per l'iscrizione determinate dal Consiglio direttivo ed abbiano versato la quota associativa annuale e siano in regola con i pagamenti;

- **soci onorari**, particolari figure, individuate dal Consiglio direttivo, che si sono distinte, nel corso degli anni, per l'attività esercitata, dando lustro alla Associazione, al Comune di Palmi, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alla Regione, all'Italia, secondo le condizioni determinate dal Consiglio Direttivo. Potranno partecipare all'intera attività associativa;

- **Soci aderenti**, soggetti che, non rivestono la qualifica di socio, ma che risultino già associati ad altri enti che svolgono attività culturale affine a quella dell'Associazione. Sono autorizzati a partecipare solo alle attività dell'Associazione individuate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le condizioni.

I Soci appartenenti alla categoria dei fondatori che intendono operare a favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, in maniera gratuita e senza fini neanche indiretti di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà, possono chiedere di essere riconosciuti come *soci volontari* ed accettare di essere iscritti nell'apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La mancata esecuzione dell'attività da parte del volontario non comporta violazione degli obblighi associativi, ma è solo titolo per la cancellazione dal registro, deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci, presentando relativa domanda al Consiglio Direttivo possono chiedere di modificare la propria qualifica, facendosi carico degli interventi previsti per la nuova categoria richiesta.

Il numero minimo di soci volontari deve essere superiore al 50 % dei soci fondatori. Qualora questo limite non venga raggiunto o mantenuto per un periodo superiore a nove mesi, il Consiglio direttivo provvederà a convocare l'Assemblea per prendere atto della perdita della qualifica di Associazione

di promozione sociale.

I Soci dovranno avere, all'atto dell'ammissione, un'età minima di quattordici anni in tutte le categorie e godranno, fin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alla vita sociale ed alle riunioni di assemblea, con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Per aver diritto al voto occorrerà essere iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Non sono ammessi soci temporanei.

Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 6) Modalità di ammissione. L'ammissione a Socio avviene presentando, anche in via informale, secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, domanda di ammissione a Socio, pagando la eventuale relativa quota annuale.

Il rispetto delle modalità di ammissione determinate dal Consiglio direttivo dà diritto all'iscrizione nel libro dei soci per l'anno di competenza.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 7) Obblighi. I Soci sono tenuti al pagamento dell'eventuale quota sociale annuale e all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 8) Perdita della qualifica. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando non rinnovino il pagamento dell'eventuale quota annuale senza giustificato motivo o rifiutino di versare i contributi associativi straordinari e obbligatori stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- quando, in qualunque modo arrechino o abbiano arrecato danni morali o materiali all'Associazione o abbiano pubblicamente assunto posizioni diffamatorie individuali o all'interno di gruppi nei confronti dell'Associazione.

L'Associato radiato per mancato rinnovo può essere riammesso, pagando una nuova quota.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, anche proveniente da erogazioni, donazioni o lasciti diversi;
2. da quote versate dai soci, su invito del Consiglio Direttivo, finalizzate alla patrimonializzazione dell'Associazione;
3. da eventuali fondi di riserva, costituiti con utili di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art.148 c. 8 lett. a) del TUIR).

Articolo 10) Le somme versate per le quote sociali annuali o patrimoniali di cui al punto 7 del presente articolo non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 11) Esercizio sociale. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Articolo 12) Residuo attivo. L'Associazione non ha fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale residuo attivo risultante dal rendiconto, pertanto, dovrà essere reinvestito per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13) Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ASSEMBLEA

Articolo 14) Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, con propria delibera oppure su richiesta di almeno il 20 % degli iscritti nel libro dei soci, e delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elezione del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Revisore dei conti;
- nomina delle Cariche Sociali;
- approvazione del rendiconto economico/finanziario consuntivo e dell'eventuale preventivo;
- approvazione degli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su argomenti attinenti alla gestione sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Articolo 15) Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, con propria delibera oppure su richiesta di almeno il 50 % degli iscritti nel libro dei soci, e delibera sui seguenti argomenti:

- modifica dello Statuto
- scioglimento dell'Associazione.

In tale ultima ipotesi, si applica il successivo articolo 24.

Articolo 16) Regolare costituzione. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con un preavviso minimo di otto giorni prima mediante comunicazione inviata agli associati anche in via telematica.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza del 60 % dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 40 % e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17) Votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio, fondatore, permanente, ordinario o onorario.

E' ammesso il conferimento di deleghe a soci o a terzi, nel numero massimo di cinque ad ogni singola persona.

Articolo 18) Svolgimento. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19) Composizione e funzionamento. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato, con un minimo di tre, dall'Assemblea, che attribuisce anche le cariche di Presidente e Vicepresidente.

Il Consiglio, nella sua prima riunione, fissa le mansioni degli eventuali altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Consiglio potrà cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti, con mere funzioni consultive.

Possono essere eletti alla carica di componente il Consiglio Direttivo, i soci maggiorenni appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 del presente Statuto, che non si trovino in alcuna delle clausole di esclusione previste dall'art. 8 .

Non sono eleggibili i soci titolari di incarichi politici, amministrativi o sindacali.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. In caso di cessazione dalla carica di un componen-

te il Consiglio, i superstiti provvederanno a convocare con urgenza l'Assemblea per la sua sostituzione. Non è ammessa la cooptazione di sostituti.

Articolo 20) Riunioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 21) Compiti. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego dell'eventuale residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si rendessero necessari, i provvedimenti di radiazione dei Soci;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominati. I commissari possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

PRESIDENTE

Articolo 22) Funzioni. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti bancari.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresi-

dente in ogni sua attribuzione.

REVISORE

Articolo 23) Nomina e compiti. Il revisore, quale organo monocratico, è nominato dall'Assemblea qualora la sua figura sia prevista dalla legge o proposta dal Consiglio direttivo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esercita il controllo sulla gestione patrimoniale dell'Associazione e sul rispetto della legge e dello statuto.

Il revisore deve risultare iscritto nel registro dei revisori legali.

SCIoglimento

Articolo 24) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25) Legislazione applicabile

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni del terzo Settore.

F.to: Giuseppe Santoro

F.to: Barone Vincenzo

F.to: Celestina La Capria

F.to: Gabriella La Capria

F.to: Cristina Petea

F.to: Diego Ricciardi

F.to: Maria Teresa Santoro

F.to: Sonia Tullia Barbaro, notaio L.S.

COPIA DIGITALE CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CHE SI RILASCIÀ, IN CORSO DI REGISTRAZIONE, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO SONIA TULLIA BARBARO